


ASSE I – RICERCA, INNOVAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO del PO FESR 2014-2020- Azione 1B.1.2.1 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i cluster tecnologici nazionali e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e l’innovazione (come Horizon 2020)”



AVVISO PUBBLICO

**SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E SVILUPPO DEI CLUSTER
TECNOLOGICI DELLA REGIONE BASILICATA E ALLA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO**



Indice

Riferimenti normativi e programmatici	3
Art. 1	5
Premesse e finalità dell'Avviso Pubblico	5
Articolo 2	6
Soggetti Beneficiari	6
Articolo 3	7
Risorse finanziarie	7
Articolo 4	8
Operazioni candidabili e regime d'aiuto	8
Articolo 5	10
Spese ammissibili	10
Articolo 6	14
Modalità di presentazione delle candidature	14
Articolo 7	17
Istruttoria delle domande e ammissione al contributo	17
Articolo 8	21
Modalità di erogazione del contributo	21
Articolo 9	24
Obblighi del beneficiario	24
Articolo 10	26
Decadenza dall'agevolazione	26
Articolo 11	26
Revoca del contributo	26
Articolo 12	27
Cumulo	27
Articolo 13	28
Responsabile del procedimento	28
Articolo 14	28
Pubblicità e richiesta di informazioni	28
Articolo 15	28
Privacy	28
Articolo 16	29
Rinvio	29
Allegati	30

Riferimenti normativi e programmatici

Il presente avviso pubblico viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo e programmatico:

- ✓ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);
- ✓ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);
- ✓ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- ✓ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- ✓ D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- ✓ Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA, redatto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e adottato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014;
- ✓ PO FESR 2014-2020 redatto dalla Regione Basilicata in linea con l'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il succitato Accordo di Partenariato ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5901 del 17 agosto 2015 - Presa d'atto con D.G.R. n. 1284 del 7/10/2015;
- ✓ Criteri di selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014/2020 (vers. 5.0);

- ✓ “Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 (S3)” approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2016)5401132 del 16/09/2016 - Presa d’atto con D.G.R. n. 1118 del 6/10/2016;
- ✓ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2008) 652 definitivo/2 del 5/11/2008;
- ✓ “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione” del POR FESR Basilicata 2014/2020 ed i Manuali delle procedure alla stessa allegati;
- ✓ Strategia di Comunicazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvata dalla 1ª seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo in data 22 marzo 2016;
- ✓ D.G.R. n. 1379 del 30 ottobre 2015 di approvazione del Piano Finanziario per Priorità di Investimento, Obiettivo Specifico ed Azione del Programma Operativo FESR Basilicata 2014 – 2020;
- ✓ D.G.R. n. 487/2016 di individuazione dei Responsabili delle Azioni (RdA) e dei Dipartimenti e/o Uffici coinvolti nelle fasi di selezione delle operazioni per il PO FESR Basilicata 2014-2020;
- ✓ D.G.R. n. 1260 dell’8 novembre 2016 di approvazione dei manuali d’uso dell’identità visiva “BASILICATAEUROPA” e delle linee grafiche dei programmi FSE, FESR e PSR della Regione Basilicata;
- ✓ D.G.R. n. 297 del 13 aprile 2018 “PO FESR Basilicata 2014-2020 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo. Adozione opzioni semplificate di costo ex articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per i progetti di ricerca e sviluppo.”
- ✓ D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- ✓ Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice Privacy” e ss.mm.ii..

Art. 1

Premesse e finalità dell'Avviso Pubblico

1. La “*Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 (S3)*” ha definito il quadro strategico per l’attuazione degli interventi della politica regionale in tema di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione per la programmazione 2014-2020 con lo scopo di favorire il processo di specializzazione dei sistemi produttivi operanti nelle aree individuate, creare relazioni stabili e continuative fra il mondo della ricerca e il sistema produttivo regionale, superare la frammentazione dell’attività di ricerca e sviluppo e favorire la partecipazione del sistema regionale a reti nazionali ed internazionali.
2. Per l’attuazione delle sue finalità, la S3 regionale, nel sistema di *governance*, ha riconosciuto un ruolo importante ai cluster tecnologici, definiti come un raggruppamento di imprese, di operatori economici collegati e di istituzioni di ricerca geograficamente vicine le une alle altre e che abbiano raggiunto una scala sufficiente per sviluppare perizie, servizi, risorse, fornitori e competenze specializzate. Ad essi viene dato il compito di:
 - ✓ rafforzare il sistema produttivo regionale, quello della ricerca e dell’innovazione (in primis mediante il trasferimento e la diffusione dei risultati e delle buone pratiche), così favorendo le economie di rete e le sinergie fra gli operatori che lo costituiscono;
 - ✓ interagire con la Regione Basilicata per definire la *strategic agenda* dell’area di specializzazione in cui operano formulando proposte ed indirizzi per la definizione degli ambiti tematici e tecnologici verso cui orientare gli strumenti di attuazione delle politiche regionali nonché proposte di revisione della stessa strategia di specializzazione intelligente.
3. La maggior parte dei cluster sono determinati dal mercato e si creano spontaneamente per effetto dei vantaggi concorrenziali che ne derivano, tuttavia gli orientamenti comunitari incoraggiano esplicitamente gli Stati membri e le Regioni a promuovere cluster forti riconoscendo agli stessi un ruolo motore molto importante per la competitività, l’innovazione e la creazione di posti di lavoro nell’UE. La stessa politica di coesione nell’ambito delle azioni volte a rafforzare il potenziale delle regioni europee in materia di ricerca e innovazione, ha previsto diversi strumenti per lo sviluppo dei cluster¹.

¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2008) 652 definitivo/2 del 5/11/2008.

4. Con il presente avviso pubblico, in attuazione dell'azione 1B.1.2.1 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i cluster tecnologici nazionali e a progetti finanziari con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (come Horizon 2020)” del PO FESR Basilicata 2014-2020, la Regione Basilicata intende promuovere la creazione di un sistema regionale dell'innovazione attraverso il sostegno alla creazione e/o allo sviluppo di **n. 1 cluster tecnologico regionale per ciascuna delle aree di specializzazione** individuate nel documento “Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 – S3”:

- ✓ *Aerospazio*
- ✓ *Automotive*
- ✓ *Bioeconomia*
- ✓ *Energia*
- ✓ *Industria Culturale e Creativa*

e la realizzazione di **progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale** correlati alle **traiettorie tecnologiche** individuate nella S3 regionale per ciascuna area di specializzazione così come sintetizzate nell'**allegato 1** del presente Avviso Pubblico al fine di promuovere la collaborazione tra i diversi attori di ciascun cluster.

Articolo 2

Soggetti Beneficiari

1. Potenziali beneficiari del presente avviso sono i **cluster tecnologici regionali operanti in una delle 5 aree di specializzazione della S3 regionale** di cui alle premesse, **già costituiti alla data di inoltro della candidatura**, che si configurino come soggetti organizzati in rete con personalità giuridica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consorzio, società consortile, fondazione, associazione riconosciuta, rete-soggetto), che soddisfino i seguenti requisiti minimi:
 - a. i membri del cluster devono essere almeno dieci; ciascun cluster deve necessariamente comprendere almeno sette imprese (di cui almeno tre PMI) e almeno un organismo di ricerca. Tra gli organismi di ricerca è obbligatoria la presenza di almeno una Università o un Ente Pubblico di Ricerca di cui alle definizioni del D.M. 593/2016²;
 - b. il cluster deve avere sede legale/operativa in Basilicata;

² Cfr. Allegato 2 *Definizioni*.

- c. i cluster devono essere aperti all'adesione di tutti i soggetti in grado di apportare competenze negli ambiti tecnologici e nelle filiere in cui il cluster opera, appartenenti al sistema della ricerca e dell'innovazione e delle imprese, secondo un modello aperto e inclusivo. Pertanto, lo Statuto del cluster deve prevedere la possibilità di modificare la composizione dello stesso mediante l'ingresso di nuovi soggetti.
2. **Per i soli progetti di ricerca e sviluppo**, la candidatura può essere presentata da uno o più partenariati costituiti da soggetti aderenti al cluster, che fungono da beneficiari del progetto, e che individuano tra loro, per ciascun progetto e mediante procura speciale notarile, un soggetto capofila³ il quale assolve ai seguenti compiti:
- ✓ rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con la Regione Basilicata;
 - ✓ presenta e sottoscrive, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la domanda di agevolazione per il progetto di ricerca e sviluppo e la documentazione di accompagnamento, nonché le eventuali variazioni del progetto in nome e per conto degli altri soggetti proponenti;
 - ✓ presenta, in nome e per conto degli altri soggetti proponenti, le attività di rendicontazione debitamente accompagnate dai documenti giustificativi e rapporti di avanzamento e finali, richiede le erogazioni per stato di avanzamento e le eventuali richieste di rimodulazione.
3. Ciascun partenariato deve essere composto da almeno tre imprese (di cui almeno due PMI) e un organismo di ricerca. Le grandi imprese possono partecipare alla realizzazione del progetto di ricerca ma non possono essere direttamente beneficiarie delle agevolazioni del presente Avviso Pubblico.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. Le risorse complessivamente stanziare sul presente avviso pubblico ammontano a **€14.000.000,00** a valere sull'Azione 1B.1.2.1 "*Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i cluster tecnologici nazionali e a progetti finanziari con altri programmi europei per la ricerca e l'innovazione (come Horizon 2020)*" del PO FESR Basilicata 2014-2020.

³ Nel caso in cui il cluster sia costituito come PMI nella forma di consorzio o società consortile può candidare direttamente il progetto ndi ricerca senza individuare il soggetto capofila.

Articolo 4

Operazioni candidabili e regime d'aiuto

1. Le operazioni candidabili sul presente Avviso Pubblico sono:
 - A) piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del cluster;
 - B) progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.
2. Il piano di attività **(A)** dovrà avere una durata di n. 36 mesi e dovrà descrivere:
 - il modello organizzativo del cluster;
 - l'area di specializzazione, tra quelle individuate nella S3 regionale, verso cui saranno orientate le attività del cluster e le modalità con cui si intende contribuire allo sviluppo di tale area;
 - le attività da realizzare nell'arco dei 36 mesi tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - ✓ azioni di promozione per la partecipazione del cluster a reti di livello nazionale, quali ad esempio i cluster tecnologici nazionali;
 - ✓ azioni di informazione, promozione e comunicazione delle attività del cluster, anche finalizzate all'adesione di nuove imprese e/o organismi di ricerca;
 - ✓ azioni volte a stimolare la partecipazione degli associati ai programmi europei e alle reti internazionali della ricerca e dell'innovazione;
 - ✓ azioni volte a favorire lo sviluppo e la nascita di iniziative formative negli ambiti tecnologici identificati;
 - i profili professionali necessari per l'attuazione del piano di attività;
 - il piano finanziario per la realizzazione delle attività.
3. La Regione Basilicata contribuirà alla realizzazione del piano di attività **(A)** presentato da ciascun cluster con un'intensità di aiuto pari al 100% delle spese ammissibili e per un importo massimo di **€ 200.000,00/piano di attività**. Le agevolazioni previste per la realizzazione del piano di attività saranno concesse ai sensi del Regolamento n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*".
4. Ciascun progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale **(B)**, che dovrà avere una durata massima di 24 mesi, deve rientrare nelle categorie indicate all'articolo 25

del Regolamento (UE) n. 651/2014, comma 2, *lettere b) Ricerca industriale e c) Sviluppo sperimentale* e contribuire:

- allo sviluppo di una o più traiettorie tecnologiche individuate per ciascuna area di specializzazione nel documento “*Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020*”(S3) di cui all’**allegato 1**;
- alla specifica implementazione di una o più Key Enabling Technologies (KETs) riportate nel documento “*Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 – S3*” (rif. **allegato 1**).

5. La Regione Basilicata contribuirà alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con un’intensità di aiuto pari a:

- 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;
- 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

Per entrambe le tipologie di progetto, l’intensità di aiuto può essere aumentata fino ad un massimo dell’80%:

a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- il progetto:

1) prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili,

oppure

2) prevede la collaborazione effettiva tra un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

- i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

6. L’importo del cofinanziamento regionale per tutti i progetti di ricerca e sviluppo candidati dal cluster cumulativamente non può essere superiore:

- a **€ 2.000.000,00** per l’area di specializzazione aerospazio;
- a **€ 2.750.000,00** per le restanti 4 aree di specializzazione (automotive, energia, bioeconomia, industria culturale e creativa).

L'importo di ogni singolo progetto all'interno di ciascun cluster non può essere inferiore ad € 500.000,00.

7. La durata delle attività ammesse a finanziamento per il progetto/i di ricerca non potrà essere superiore a 24 mesi dalla data di avvio del progetto/i di ricerca. E' concedibile una sola proroga, a seguito di formale e motivata richiesta. Tale tempistica è in ogni caso subordinata ai termini di validità per l'attuazione del Programma di riferimento (PO FESR 2014- 2020).
8. La data di inizio delle attività del progetto/i di ricerca non potrà essere antecedente la data di inoltro della candidatura telematica di cui al successivo articolo 6 comma 3.
9. Ciascun cluster tecnologico potrà partecipare al presente avviso pubblico candidando un piano di attività **(A)** e uno o più progetti di ricerca e sviluppo **(B)**. La candidatura è l'approvazione del piano di attività è condizione necessaria per la candidatura dei progetti di ricerca e sviluppo.
10. Nel caso in cui al termine delle attività le spese sostenute siano più alte di quelle pianificate, gli importi dei contributi concessi sia per il piano di attività **(A)** e sia per il progetto di ricerca **(B)**, non potranno comunque essere aumentati.
11. Possono essere ammesse variazioni per ciascuna voce di spesa del piano finanziario, sia del piano di attività **(A)** che del progetto di ricerca **(B)** fino ad una percentuale del 20% dell'importo della voce stessa, purché la variazione sia motivata nella relazione annuale presentata, di cui al successivo articolo 8. Nel caso in cui la variazione sia superiore al 20%, essa deve essere preventivamente comunicata al Responsabile del Procedimento e autorizzata dallo stesso.
12. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità delle stesse rispetto alle reali esigenze. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.

Articolo 5

Spese ammissibili

1. Sia per il piano di attività **(A)** che per i progetti di ricerca e sviluppo **(B)**, sono considerate ammissibili le spese sostenute da parte dei beneficiari a partire dalla data di inoltro della relativa candidatura di cui al successivo articolo 6.
2. Per il **piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del cluster (A)**, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a. spese di personale: personale assunto dal soggetto il numero di persone da impiegare, delle attività in cui verrà impiegato esplicitandone gli obiettivi e i risultati

attesi. È consentita l'eventuale messa a disposizione temporanea di personale dipendente da soggetti membri del cluster purché il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dal cluster beneficiario e non dal soggetto di provenienza. Sono considerate ammissibili le spese per il costo del personale sostenute a partire dalla data di ammissibilità delle spese, di cui al precedente comma 1 o, se successiva, dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro. Il costo orario del personale dipendente dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 il costo annuo lordo debitamente documentato⁴;

- b. spese per l'acquisto di servizi e di prestazioni ad alto contenuto specialistico strettamente funzionali all'attuazione del piano delle attività. Non sono ammesse le consulenze di tipo fiscale, legale o amministrativo né i costi relativi ai membri del consiglio direttivo o di soggetti che ricoprono cariche istituzionali all'interno del cluster;
 - c. spese di promozione e comunicazione delle attività del cluster;
 - d. spese di missione strettamente funzionali alle attività di internazionalizzazione del cluster, fino ad un massimo del 10% del valore massimo del contributo concesso;
 - e. spese relative al pagamento delle quote associative sostenute per la partecipazione ai corrispondenti cluster nazionali e/o reti internazionali;
 - f. spese relative all'acquisto o fitto di edifici da adibire a sede del cluster;
 - g. spese relative all'acquisto di macchinari, impianti, arredi ed attrezzature strettamente correlati alle attività del cluster;
 - h. spese indirette nella misura forfettaria massima del 25% del totale delle spese ammissibili (totale da lettera a. a lettera g.).
3. Per il **progetto di ricerca e sviluppo (B)**, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a. spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto. Per il calcolo dei costi del personale si applicano i costi orari standard approvati con DGR n. 297 del 13/04/2018 e riportati nell'**allegato 8**;
 - b. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo

⁴ Cfr. articolo 68, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013

- principi contabili generalmente accettati. In tal caso si potranno rendicontare fatture con data antecedente alla domanda, in quanto si finanzia solo l'utilizzo e non l'acquisto dei beni;
- c. costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute. In tal caso si potranno rendicontare fatture con data antecedente alla domanda, in quanto si finanzia solo l'utilizzo e non l'acquisto dell'immobile/suolo;
 - d. servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
 - e. servizi di ricerca, inclusi i costi relativi alle attività di ricerca realizzati da organismi di ricerca;
 - f. costi per l'acquisizione di brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
 - g. spese di tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:
 - i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
 - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
 - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto;
 - h. spese per la diffusione e il trasferimento dei risultati del progetto quali organizzazione di seminari ed incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi, etc.;
 - i. altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca (*materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota*);

- j. spese indirette nella misura forfettaria massima del 25% del totale delle spese ammissibili (totale da lettera a. a lettera i.).
4. I costi di cui ai punti c., d. ed e. sono considerati ammissibili nel limite massimo del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto di cui al precedente articolo 4, comma 6.
 5. Una quota non inferiore al 20% dell'ammontare totale dei costi del progetto di ricerca ammesso ad agevolazione deve essere sostenuta direttamente dalla componente privata del partenariato.
 6. Non è possibile rendicontare i costi relativi alle attività svolte dai membri del consiglio direttivo o di soggetti che ricoprono cariche istituzionali all'interno del cluster.
 7. Tutte le spese si intendono ammissibili al netto di IVA o altre imposte, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.
 8. Non sono considerate in nessun caso ammissibili, le seguenti spese:
 - ✓ le spese per la costituzione del cluster;
 - ✓ imposte e tasse, ammende, multe e penali;
 - ✓ spese relative all'attività di rappresentanza;
 - ✓ mezzi e attrezzature di trasporto;
 - ✓ interessi passivi e oneri finanziari;
 - ✓ spese per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio);
 - ✓ spese per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano";
 - ✓ servizi reali continuativi e non periodici;
 - ✓ beni prodotti in economia;
 - ✓ svalutazioni;
 - ✓ oneri straordinari di gestione;
 - ✓ beni usati;
 - ✓ beni e/o servizi forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
 - ✓ le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella prevista per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti;

- ✓ tutte le spese non rientranti tra quelle ammissibili di cui al presente articolo.

9. In ogni caso tutte le spese per poter essere considerate ammissibili devono:

- essere effettivamente sostenute e quietanzate;
- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario nel periodo di ammissibilità delle spese di cui al comma 1 del presente articolo;
- essere pertinenti e connesse al progetto approvato (piano di attività e progetto di ricerca e sviluppo) e rendicontate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 8 e/o del provvedimento di concessione del finanziamento.

10. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ri.ba., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato esclusivamente al beneficiario e dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.

11. In caso di progetto candidato dal partenariato sono ammissibili ad agevolazioni le fatture intestate a ciascun soggetto aderente al partenariato, fatta eccezione per le fatture intestate alle grandi imprese che possono partecipare alla realizzazione del progetto ma non possono essere direttamente beneficiarie delle agevolazioni del presente Avviso Pubblico.

12. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al D.P.R. n. 5 febbraio 2018 n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*.

Articolo 6

Modalità di presentazione delle candidature

1. La candidatura delle operazioni ammissibili a finanziamento di cui al precedente articolo 4 è prevista esclusivamente tramite sportello telematico. Sono previste due finestre di apertura dello sportello telematico: nella prima i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, possono presentare la domanda di agevolazione per il **piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del cluster (A)**; nella seconda finestra i cluster riconosciuti che risulteranno beneficiari delle agevolazioni per il piano di attività potranno candidare i **progetti di ricerca e sviluppo (B)**.

2. Lo sportello telematico per candidare ad agevolazione **il piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del cluster (A)** sarà aperto dalle ore **8.00** del giorno **01/07/2018** e fino alle ore **18.00** del giorno **15/09/2018** Nel caso in cui a chiusura dello sportello telematico non siano pervenute candidature da parte di potenziali soggetti beneficiari per uno o più settori di specializzazione della S3, lo sportello potrà essere riaperto, con provvedimento del dirigente dell'ufficio competente, al solo fine di consentire la presentazione di piani di attività da parte dei cluster operanti nelle aree di specializzazione per le quali non è pervenuta alcuna candidatura. Potranno essere aperti più sportelli al fine di consentire la candidatura da parte di cluster operanti in tutte e 5 le aree di specializzazione della S3.
3. La data di apertura e chiusura dello sportello telematico per candidare ad agevolazione i **progetti di ricerca e sviluppo (B)**, sarà stabilita nel provvedimento dirigenziale di presa d'atto degli esiti istruttori del piano di attività e di riconoscimento del cluster tecnologico regionale per ciascuna area di specializzazione. Ciascun provvedimento potrà stabilire l'apertura dello sportello per la presentazione dei progetti di ricerca e sviluppo da parte dei soli cluster beneficiari individuati nell'atto stesso.
4. Ciascun cluster beneficiario può candidare sulla medesima finestra di apertura dello sportello telematico uno o più **progetti di ricerca e sviluppo (B)**, fermo restando la quota massima di cofinanziamento stabilita per ciascun cluster al precedente art. 4 comma 6. Nel caso in cui a chiusura di ciascuno sportello di cui al precedente comma 3, l'importo dei progetti candidati sia inferiore alle risorse finanziarie stanziare, con provvedimento del dirigente competente potrà essere stabilito di riaprire un nuovo sportello al fine di consentire la candidatura di progetti di ricerca da parte di tutti i cluster, anche da parte dei cluster già beneficiari di un progetto di ricerca e sviluppo nell'ambito del presente avviso pubblico, in quest'ultimo caso il progetto dovrà essere finalizzato allo sviluppo di traiettorie tecnologiche non previste nei progetti già finanziati.
5. La partecipazione all'Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica presente sul sito istituzionale: *www.regione.basilicata.it - Sezione "Avvisi e Bandi"*, all'interno della quale saranno fornite le istruzioni per la compilazione e l'inoltro della candidatura telematica.
6. I proponenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale.
7. La domanda telematica per la presentazione **del piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del cluster (A)** è redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 3** e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del cluster. Alla stessa domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a. piano delle attività triennale da redigere utilizzando il formulario di cui all'**allegato 4** comprensivo degli **allegati** in formato excel **A-Composizione cluster** e **B-Piano finanziario**;
 - b. copia conforme all'originale⁵ dell'atto costitutivo del cluster;
 - c. copia conforme all'originale dello statuto del cluster;
 - d. copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del cluster.
 - e. documentazione giustificativa delle spese previste (preventivi, accordi, contratti, altro...)
- 8 La domanda telematica per la presentazione **dei progetto di ricerca e sviluppo (B)** è redatta secondo lo schema di cui all'**allegato 5** e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del cluster (o del soggetto capofila qualora ricorra l'ipotesi di cui al precedente articolo 2 comma 2). Alla stessa domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a. progetto di ricerca e sviluppo da redigere utilizzando il formulario di cui **allegato 6** (*uno per ciascun progetto candidato*);
 - b. piano finanziario del progetto di ricerca in formato excel a cura di ciascun PMI/organismo di ricerca per richiesta agevolazione del progetto di ricerca di cui all'**allegato 7**;
 - c. dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione a cura di ciascuna impresa e organismo di ricerca privato per richiesta agevolazione del progetto di ricerca di cui all'**allegato 9**;
 - d. dichiarazione sulla dimensione di impresa a cura di ciascuna impresa e organismo di ricerca privato per richiesta agevolazione del progetto di ricerca di cui all'**allegato 10**;
 - e. procura speciale notarile di delega al soggetto capofila a cura di ciascuna impresa/organismo di ricerca di cui all'**allegato 11** (*se ricorre il caso*);
 - f. documentazione giustificativa delle spese previste (preventivi, accordi, contratti, altro...). Nel caso di acquisto di immobile e/o suolo allegare perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o, debitamente

⁵ Si segnala che la conformità agli originali dei documenti allegati in formato digitale deve essere resa tramite dichiarazione sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante a cui deve essere allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario. I Documenti allegati in originale devono risultare firmati digitalmente dai medesimi soggetti che gli hanno resi e sottoscritti.

autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso. (*per le spese preventivabili*).

9. Non saranno ricevibili le domande presentate con modalità e tempistiche diverse da quelle sopra descritte, e/o redatte utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta e/o incomplete della documentazione richiesta.
10. Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella domanda.
11. L'indirizzo di posta elettronica certificato utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è il seguente:
avviso.cluster.regionali@cert.regione.basilicata.it.

Articolo 7

Istruttoria delle domande e ammissione al contributo

1. L'istruttoria delle candidature è effettuata dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o eventualmente da un soggetto terzo delegato individuato dal Dirigente Generale dello stesso Dipartimento con le modalità stabilite dalla normativa e regolamentazione nazionale e regionale vigente.
2. La valutazione dei piani di attività e dei progetti di ricerca e sviluppo candidati ove non fosse delegata a un soggetto terzo sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca che potrà essere composta da esperti interni all'amministrazione regionale ed eventualmente da esperti della società *in house* Sviluppo Basilicata S.p.A. e/o da esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione. L'attività istruttoria sarà supportata dalla struttura di trasferimento tecnologico della Regione Basilicata "T3 Innovation".
3. La selezione delle proposte avverrà attraverso una procedura valutativa a graduatoria per ciascuna area di specializzazione individuata nella già richiamata "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020-S3" sulla base dei criteri di ricevibilità formale, di ammissibilità, di valutazione e selezione descritti nei commi successivi del presente articolo.
4. L'istruttoria di **ricevibilità formale** delle operazioni candidate sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
 - eleggibilità del beneficiario ai sensi del precedente articolo 2

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento;
- completezza e regolarità della domanda prodotta in fase di candidatura;
- tipologia e localizzazione dell'operazione coerenti con il PO FESR Basilicata 2014-2020 e con le prescrizioni del presente avviso.

5. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica della ricevibilità formale di cui al precedente comma 4, passeranno alla fase di verifica dell'**ammissibilità** che sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

Criteri di ammissibilità sostanziale:

- coerenza con la strategia del PO FESR Basilicata 2014-2020, con l'Asse 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", la Priorità di Investimento 1B, l'Obiettivo Specifico 1B.1.2 e l'Azione 1B.1.2.1;
- capacità di concorrere al raggiungimento dei risultati attesi dell'Azione 1B.1.2.1;
- coerenza con le categorie di operazione indicate nel PO FESR Basilicata 2014-2020;
- cronoprogramma di realizzazione delle attività compatibile con i termini fissati dall'avviso pubblico.

Criteri di ammissibilità specifici per l'Azione 1B.1.2.1:

- coerenza con la S3 regionale;
- complementarità e funzionalità del progetto rispetto all'inserimento/partecipazione a cluster o reti nazionali o internazionali, valutata in termini di finalità del cluster, prevista nello statuto dello stesso e in base alle informazioni riportate nella specifica sezione degli allegati 4 e 6, ad aderire a reti/cluster nazionali/internazionali.

6. Le operazioni che supereranno positivamente la verifica dell'ammissibilità, passeranno alla successiva fase di **valutazione e selezione** che avverrà sulla base dei criteri di selezione/valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Basilicata 2014-2020 per l'azione 1B.1.2.1, distinti per il piano di attività e per il progetto di ricerca e sviluppo:

(A) Piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del cluster

Critério	Parametro	Punteggio
Validità tecnica del progetto	<i>Chiara identificazione delle attività del cluster</i>	Max 10 punti
Validità economica del progetto	<i>Congruità e pertinenza del piano finanziario con le attività da realizzare</i>	Max 10 punti
Qualità dei proponenti (competenze tecniche e gestionali)	<i>Complementarietà delle competenze, grado di integrazione conseguibile dai componenti del Cluster (imprese, Organismi di Ricerca, altri enti), capacità di aggregare altri soggetti</i>	Max 10 punti
	<i>Esperienze e competenze professionali dei proponenti in relazione alle funzioni e alle azioni proposte nel Piano di attività</i>	Max 10 punti
Aumento della capacità innovativa del sistema imprenditoriale e della ricerca regionale	<i>Chiara identificazione delle modalità con cui il cluster contribuirà allo sviluppo dell'area di specializzazione di interesse</i>	Max 5 punti
Proiezione internazionale delle proposte	<i>Chiara identificazione delle modalità con cui il cluster stimolerà la partecipazione degli associati ai programmi europei e alle reti internazionali della ricerca e dell'innovazione</i>	Max 5 punti
Punteggio massimo attribuibile		Max 50 punti

La fase di valutazione e selezione si intenderà superata se il piano di attività avrà ottenuto un **punteggio almeno pari a 25**, di cui almeno 5 per la validità tecnica, 10 per la qualità dei proponenti e 5 per quella economica. Nel caso in cui venga candidato un **piano di attività** da parte di più cluster operanti nella stessa area di specializzazione S3, verrà finanziato solo quello che otterrà il punteggio più alto.

(B) Progetto di ricerca e sviluppo

Critério	Parametro	Punteggio
Validità tecnica del progetto	<i>Chiara definizione del contenuto del progetto e dei suoi obiettivi, soprattutto in termini di sviluppo della S3 regionale</i>	Max 5 punti
	<i>Validità ed originalità scientifica/tecnologica dei contenuti del progetto</i>	Max 5 punti
Validità economica del progetto	<i>Congruità del piano finanziario con le attività da realizzare</i>	Max 10 punti
N° di ricercatori, figure professionali altamente qualificate e specialistiche coinvolte nel progetto	<i>N° di ricercatori coinvolti nelle attività progettuali</i>	Da 1 a 2: 2 punti Da 3 a 4: 4 punti Da 5 a 6: 6 punti Da 7 a 8: 8 punti Da 9 in su: 10 punti
Qualità dei proponenti (competenze tecniche e gestionali)	<i>Esperienze e competenze dei singoli componenti del partenariato in relazione alle funzioni e alle attività assegnate nel piano di lavoro</i>	Max 10 punti
Aumento della capacità innovativa del sistema imprenditoriale e della ricerca regionale	<i>Ricadute scientifico-tecnologiche in termini di impatto, disseminazione e utilizzo dei risultati del progetto</i>	Max 5 punti
Proiezione internazionale delle proposte	<i>Sinergie del progetto con altre azioni in corso di attuazione da parte dei componenti del partenariato nel quadro di altri programmi europei</i>	Max 5 punti
Punteggio massimo attribuibile		Max 50 punti

La fase di valutazione e selezione si intenderà superata se il progetto avrà ottenuto un **punteggio almeno pari a 25**, di cui almeno 5 per la validità tecnica e 5 per quella economia.

7. Nel corso della fase valutativa, la struttura di valutazione potrà interagire con i proponenti sia per richiedere chiarimenti sia per concordare eventuali modifiche al piano delle attività e/o al progetto presentati al fine di renderli più coerenti con le finalità del presente avviso.
8. Al termine delle procedure di valutazione relative ai piani di attività e ai progetti di ricerca e sviluppo, la struttura di valutazione procederà alla trasmissione degli esiti dell'istruttoria formale e di merito al Responsabile del Procedimento che li approverà con proprio provvedimento amministrativo e che provvederà ad emanare i provvedimenti di concessione delle agevolazioni.
9. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni per il piano di attività/progetto di ricerca sarà notificato al cluster a mezzo PEC. Il cluster beneficiario dovrà restituire il provvedimento di concessione firmato digitalmente quale formale accettazione delle condizioni in esso previste entro 10 giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro, il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammissibili, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, le modalità di rendicontazione della spesa, nonché eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente avviso pubblico. La mancata restituzione del provvedimento firmato digitalmente per accettazione, entro i termini sopra indicati, sarà considerata rinuncia all'agevolazione concessa.
10. Nel caso di progetti di ricerca presentati dal partenariato pubblico-privato il provvedimento di concessione delle agevolazioni sarà notificato al soggetto capofila del partenariato medesimo a mezzo PEC. Il soggetto capofila dovrà restituire il provvedimento di concessione firmato digitalmente quale formale accettazione delle condizioni in esso previste entro 10 giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro, il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammissibili, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, le modalità di rendicontazione della spesa, nonché eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente avviso pubblico. La mancata restituzione del provvedimento firmato digitalmente per accettazione, entro i termini sopra indicati, sarà considerata rinuncia all'agevolazione concessa.

Articolo 8

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo per le spese di cui al precedente articolo 4 sarà erogato su richiesta del beneficiario, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), della verifica ex articolo 48-bis D.P.R. n. 602/73 (verifica inadempimenti Agenzia della Riscossione), e, ove previsto, della certificazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento sulla base di stati di avanzamento del piano di attività e/o del progetto ammesso ad agevolazione.
2. La prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVASS; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. presso la Banca d'Italia⁶.
3. Per ciascuno stato di avanzamento, sia del piano di attività **(A)** e sia del progetto di ricerca **(B)** la richiesta di erogazione del contributo deve essere caricata sulla piattaforma informatica "SIFESR^{14.20}", seguendo le indicazioni che saranno fornite con il provvedimento di concessione dell'agevolazione.
4. Per il progetto di ricerca **(B)**, nel caso in cui il beneficiario sia un partenariato pubblico-privato, la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dal soggetto capofila in nome e per conto di tutti i soggetti aderenti. Il contributo è erogato al soggetto capofila del partenariato per le spese sostenute da ogni singola soggetto e ritenute ammissibili.
5. Le richieste di erogazione contributo, sia del piano di attività **(A)** e sia del progetto di ricerca **(B)**, successive alla prima concessa a titolo di anticipazione, potranno essere inoltrate al termine di ciascuna annualità del piano di attività e/o del progetto oggetto dell'agevolazione e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione per il cui dettaglio si rimanda all'**allegato 12**:

⁶ La durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni. Tale fideiussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento del progetto in misura massima dell'80% dell'importo garantito, a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata, la restante quota del 20% potrà essere svincolata solo a completamento delle operazioni. La polizza dovrà prevedere apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinda dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato.

- relazione sullo stato di avanzamento del piano delle attività/progetto comprensiva dei risultati e degli obiettivi conseguiti e di eventuali variazioni rispetto al piano approvato;
 - documentazione fotografica delle attività di comunicazione e promozione realizzate;
 - fatture debitamente quietanzate e di altri documenti aventi eguale valore probatorio relative a tutte le spese sostenute, completa della dicitura di cui al successivo articolo 9, comma 1 lettera h);
 - bonifici e estratti conto bancari (o postale) integrale, da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori e copia dei titoli di pagamenti;
 - attestazione del possesso di scritture contabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 52 del D.P.R. n. 633/72 e ss.mm.ii.;
 - registri contabili del beneficiario con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e di pagamento richiesti a rendicontazione ovvero attestazione da parte di professionista abilitato della regolare registrazione e capitalizzazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione nonché che i pagamenti non siano avvenuti attraverso cessioni di beni o attraverso compensazione di qualsiasi bene tra il beneficiario e il fornitore;
 - contratti, convenzioni, lettere di incarichi, ecc.
6. La richiesta di erogazione del saldo, da inoltrare al completamento di tutte le attività, dovrà inoltre essere corredata da:
- relazione finale relativa alle attività svolte con indicazione dei risultati e obiettivi conseguiti e di eventuali variazioni rispetto al piano e al progetto approvati;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante del beneficiario ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante:
 - ✓ che il beneficiario non abbia fruito per le stesse spese di alcuna forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario che non rispettino i massimali stabiliti dalle singole normative comunitarie in materie di aiuti;
 - ✓ che il beneficiario abbia fruito di una forma di sostegno finanziario pubblico, nazionale o comunitario indicandone la misura.
7. Per data di completamento delle attività si intende la data del pagamento (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c bancario o postale del beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione.

8. Il piano delle attività e il progetto di ricerca si intendono completamente realizzati allorché siano state integralmente pagate tutte le spese ammesse e realizzate tutte le attività previste.
9. I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso le modalità definite al precedente articolo 5, comma 10; in particolare, sono esclusi gli importi regolati:
 - per contanti;
 - mediante cambiali scadenti oltre il termine ultimo per la conclusione del programma di investimento;
 - attraverso cessione di beni;
 - attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia.
10. I singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni relativi ai piani di attività e ai progetti di ricerca e sviluppo disciplineranno nel dettaglio le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo da parte dell'amministrazione regionale a favore dei beneficiari.

Articolo 9

Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) comunicare all'Ufficio Competente, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, il numero di conto corrente dedicato all'operazione, anche in via non esclusiva, intestato esclusivamente al beneficiario, con l'indicazione dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su detto conto corrente;
 - b) avviare e comunicare il piano di attività e il progetto di ricerca entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di notifica dei rispettivi provvedimenti di concessione nella casella PEC del beneficiario. L'ufficio competente o suo delegato, per motivate esigenze, può differire il termine di avvio degli investimenti;
 - c) richiedere all'Ufficio competente o suo delegato con istanza motivata l'autorizzazione alla modifica o variazione sostanziale dei contenuti e del piano finanziario delle attività del piano di attività/progetto di ricerca, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 4, comma 11;

- d) completare le attività del piano di attività/progetto di ricerca entro il termine previsto nel cronoprogramma di attuazione. L'Ufficio competente o suo delegato, per motivate esigenze, può differire il termine di ultimazione delle attività;
 - e) comunicare all'Ufficio competente o suo delegato la data di ultimazione delle attività del piano di attività/progetto di ricerca entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa, e inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi tre mesi dal citato ultimo titolo di spesa, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8;
 - f) fornire, durante la realizzazione delle attività del piano di attività/progetto di ricerca, su richiesta della Regione Basilicata, i dati sull'avanzamento delle attività e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle operazioni ammesse a finanziamento;
 - g) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relative alle operazioni finanziate e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, almeno fino al 31 dicembre 2026 e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
 - h) riportare su tutti i documenti di spesa un apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020: *"Spesa cofinanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020 – Avviso Pubblico cluster tecnologici approvato con DGR----/----- (CUP -----)";*
 - i) rispettare gli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014), dalla Strategia di Comunicazione e dalla linea grafica del PO FESR Basilicata 2014/2020.
2. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative all'operazione finanziata.

Articolo 10 Decadenza dall'agevolazione

1. L'Ufficio competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a. il beneficiario non abbia restituito il provvedimento di concessione firmato digitalmente entro 10 giorni dalla data di notificata dello stesso nella caselle PEC di destinazione dell'impresa;
 - b. il piano delle attività e/o il progetto di ricerca siano stati avviati prima dell'inoltro delle relative candidature;
 - c. il piano delle attività e/o il progetto di ricerca non vengano avviati entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'articolo 9 comma 1 lettera b);
 - d. a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi;
 - e. a seguito della notifica del provvedimento di concessione, il beneficiario non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di notifica del suddetto provvedimento.
2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni per il piano di attività/progetto di potrà contemplare altre ipotesi di decadenza dell'agevolazione.

Articolo 11 Revoca del contributo

1. L'ufficio regionale competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e s.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca totale dalle agevolazioni nei casi di seguito indicati:
 - a. il piano delle attività e/o il progetto di ricerca non venga ultimato entro i termini previsti nei rispettivi cronoprogrammi di attuazione, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'articolo 8 comma 1 lettera d);
 - b. nel caso di cessazione dell'attività e/o scioglimento del cluster, anche nei tre anni successivi alla data di completamento delle attività;

- c. perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità del cluster di cui all'articolo 2 del presente avviso, per la durata dell'operazione;
 - d. nel caso di variazioni del piano delle attività e/o del progetto di ricerca non autorizzate dall'amministrazione regionale e/o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - e. a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi.
2. L'ufficio regionale competente o il soggetto delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca parziale delle agevolazioni qualora le spese sostenute e rendicontate e/o le spese ammissibili siano inferiori al 60% del contributo concesso; nel caso in cui le spese siano state sostenute parzialmente e comunque in misura uguale o superiore al 60% il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato purché venga mantenuta la rispondenza delle attività realizzate alle finalità del presente avviso pubblico.
 3. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni per il piano di attività/progetto di potrà contemplare altre ipotesi di revoca totale o parziale dell'agevolazione.
 4. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, il beneficiario dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.

Articolo 12

Cumulo

1. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata con il presente Avviso Pubblico rispettivamente per il Piano di attività e per il Progetto di Ricerca. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente Avviso Pubblico non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi in relazione ai stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore ai massimali fissati dal presente Avviso Pubblico. In caso di ricorso a finanziamento assistito da un fondo di garanzia che utilizza fondi pubblici, l'agevolazione, calcolata in ESL, connessa a tale garanzia è cumulabile con le agevolazioni del presente Avviso purché il contributo complessivo non superi i massimali previsti dal presente Avviso Pubblico per ciascun costo ammissibile.

Articolo 13

Responsabile del procedimento

1. La struttura regionale competente per l'attuazione del presente Avviso Pubblico è l'Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
2. Il Responsabile del Procedimento per l'Amministrazione Regionale è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica.

Articolo 14

Pubblicità e richiesta di informazioni

1. Il presente avviso pubblico e tutti gli allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata consultabile al link <http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul>, sul sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it - Sezione "Avvisi e Bandi" e sul sito web del PO FESR Basilicata 2014-2020 <http://europa.basilicata.it/fesr/>;
2. Potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull'Avviso Pubblico all'indirizzo di posta elettronica certificata Avviso avviso.cluster.regionali@cert.regione.basilicata.it. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura dello sportello di cui al precedente articolo 6 comma 2. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche sul sito entro due giorni prima della data di apertura della apertura dello sportello integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.

Articolo 15

Privacy

1. I dati forniti dalle imprese alla Regione Basilicata saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente avviso e per scopi istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati dell'impresa.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e

secondo correttezza, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR 2014-2020 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell’Amministrazione regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata.
4. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica o suo delegato.
5. Ai beneficiari sono riconosciuti i diritti del citato Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Basilicata.

Articolo 16

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

Allegati

Allegato 1 *Traiettorie tecnologiche e tecnologie chiave abilitanti relative alle aree di specializzazione della Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020*

Allegato 2 *Definizioni*

Allegato 3 *Schema di domanda per la candidatura del piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del cluster*

Allegato 4 *Formulario per il piano di attività per lo sviluppo, animazione e promozione del cluster comprensivo degli allegati A- composizione cluster e B-Piano finanziario piano triennale attività*

Allegato 5 *Schema di domanda per la candidatura del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale*

Allegato 6 *Formulario per il progetto di ricerca e sviluppo*

Allegato 7 *Piano finanziario del progetto di ricerca da compilare a cura di ciascun soggetto coinvolto nella realizzazione del progetto di ricerca*

Allegato 8 *Progetto di Ricerca-Tabella costi standard*

Allegato 9 *dichiarazione possesso dei requisiti singola impresa e OR privato per richiesta di agevolazione del progetto di ricerca*

Allegato 10 *dichiarazione dimensione singola impresa e OR privato per richiesta di agevolazione del progetto di ricerca*

Allegato 11 *Progetto di Ricerca-Fac simile di procura Speciale*

Allegato 12 *Linee guida rendicontazione delle spese*